AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO
ULSS8 BERICA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1733 DEL 30/09/2026

O G G E T T O

APPROVAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81

Proponente: UOS SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Anno Proposta: 2026
Numero Proposta: 1863/26

Firmato digitalmente da ASSEMBERGS Peter il 30/09/2026 15:23

Il Responsabile dell'U.O.S. Servizio di Prevenzione e Protezione riferisce:

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", e successive modificazioni e integrazioni, disciplina il sistema di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l'articolo 15 del medesimo Decreto Legislativo individua le misure generali di tutela che devono essere attuate nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- la natura delle attività istituzionali dell'Azienda, la complessità della relativa organizzazione e la sua articolazione funzionale e territoriale richiedono la partecipazione coordinata di tutte le componenti aziendali all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione;
- ai fini dell'effettività del sistema aziendale di prevenzione assumono particolare rilievo le funzioni esercitate dai "Dirigenti" e dai "Preposti", come definite dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008 all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e);

Richiamati, in particolare:

- l'articolo 18 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, concernente gli obblighi del Datore di Lavoro e dei Dirigenti;
- l'articolo 19 del medesimo Decreto Legislativo, concernente gli obblighi dei Preposti;
- l'articolo 26, con particolare riferimento agli obblighi connessi ai contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione e alla redazione, ove prevista, del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze;
- l'articolo 37, concernente la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, nonché la formazione specifica e l'aggiornamento dei Dirigenti e dei Preposti;
- l'articolo 299, in forza del quale le posizioni di garanzia relative al Datore di Lavoro, al Dirigente e al Preposto gravano altresì su colui che, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i relativi poteri giuridici;

Considerato che l'attuazione coordinata e sistematica degli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza richiede la definizione di un apposito regolamento aziendale, volto a disciplinare il modello organizzativo della prevenzione, i ruoli, le responsabilità, i compiti e i relativi flussi informativi;

Considerato altresì che l'individuazione delle figure di Dirigente e di Preposto deve essere effettuata tenendo conto non soltanto della denominazione formale degli incarichi, ma anche delle funzioni concretamente esercitate, dei poteri gerarchici e funzionali attribuiti, dell'autonomia organizzativa e del potere di iniziativa effettivamente riconosciuto;

Rilevata pertanto la necessità di adottare un regolamento aziendale recante il Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro, al fine di:

- definire l'assetto organizzativo aziendale in materia di prevenzione e protezione;
- individuare le funzioni, i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel sistema aziendale della sicurezza;
- disciplinare le modalità di individuazione dei Dirigenti e dei Preposti;
- assicurare adeguati flussi informativi e forme di coordinamento tra le strutture aziendali;
- garantire la formazione e l'aggiornamento dei soggetti destinatari degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008;

- favorire il miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, degli utenti, dei pazienti e dei visitatori;

Dato atto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, sono riconducibili alle funzioni di Dirigente e di Preposto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, nei limiti delle attribuzioni e delle risorse conferite le figure elencate nella "Tabella n. 1 - Definizioni e posizioni funzionali nell'ambito dell'organizzazione aziendale" del "Modello di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza sul lavoro", nel seguito MOG, allegato sub lett. "A" al presente provvedimento;

Precisato che l'individuazione contenuta nel presente provvedimento e nei relativi allegati non modifica l'assetto delle responsabilità stabilito dalla legge e deve essere interpretata alla luce delle funzioni concretamente esercitate e del principio di effettività di cui all'articolo 299 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008;

Ritenuto opportuno che l'attribuzione delle funzioni di Dirigente e di Preposto sia formalizzata mediante specifico atto di individuazione, redatti secondo i moduli A e B, allegati al MOG;

Vista la proposta di «Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro», allegato sub lett. "A" al presente provvedimento, comprensiva dei modelli di individuazione delle funzioni di Dirigente e di Preposto;

Ritenuto di procedere all'approvazione del predetto MOG, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto inoltre di prevedere l'inserimento nella Intranet Aziendale nella sezione "Sicurezza sul lavoro del personale aziendale", degli elenchi dei Dirigenti e dei Preposti e il loro aggiornamento in occasione di modifiche dell'assetto organizzativo, del conferimento, della cessazione o della variazione degli incarichi, fermo restando che le modifiche sostanziali del MOG sono sottoposte all'approvazione del Direttore Generale;

Ritenuto opportuno demandare alla UOC Gestione Risorse Umane la tempestiva comunicazione al Servizio di prevenzione e protezione e alla UOS Formazione di ogni variazione degli incarichi rilevante ai fini dell'individuazione dei Dirigenti e dei Preposti;

Ritenuto altresì opportuno demandare alla UOS Formazione la verifica della formazione già svolta dai soggetti individuati, nonché la programmazione e l'erogazione della formazione e dell'aggiornamento previsti dalla normativa e dagli accordi applicabili.

Il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

Per tutto quanto suindicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di approvare il "Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro", allegato sub lett. "A" al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;

2. di demandare alla UOC Gestione Risorse Umane:
   a) la sottoscrizione e la trasmissione degli atti individuali di individuazione ai Dirigenti e ai Preposti, utilizzando i moduli A e B contenuti nell'allegato sub lett. "A";
   b) la tenuta degli elenchi dei Dirigenti e dei Preposti;
   c) la tempestiva comunicazione al Servizio di prevenzione e protezione e alla UOS Formazione ogni conferimento, variazione o cessazione di incarico rilevante ai fini del presente provvedimento;
   d) la conservazione degli atti individuali nei rispettivi fascicoli, secondo le disposizioni aziendali;

3. di demandare al Servizio di prevenzione e protezione:
   a) l'onere di trasmetterne copia alle competenti Direzioni di struttura tecnico funzionale affinché ne diano massima diffusione tra il personale di afferenza;
   b) il supporto tecnico per l'attuazione del MOG, il monitoraggio della sua applicazione e la formulazione di proposte di modifica conseguenti a variazioni normative, organizzative o operative;
   c) l'inserimento e l'aggiornamento nella Intranet aziendale degli elenchi dei Dirigenti e dei Preposti forniti dalla UOC Gestione Risorse Umane;

4. di demandare alla UOS Formazione, con il supporto del Servizio di prevenzione e protezione:
   a) la verifica della formazione e dell'aggiornamento già svolti dai Dirigenti e dai Preposti;
   b) la programmazione dei percorsi formativi e degli aggiornamenti obbligatori;
   c) l'iscrizione ai relativi corsi dei soggetti che risultino privi dei requisiti formativi previsti;
   d) la registrazione e la conservazione delle attestazioni formative;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa;

6. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

*****

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dott. Roberto Opizzi)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dott. Leopoldo Ciato)

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Peter Assembergs)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Indice

Premessa 2
Organizzazione aziendale 2
Art. 1 Datore di Lavoro e Direttori di Direzione Strategica 5
Art. 2 Designazioni 5
Art. 3 Dirigente 6
Art. 4 Preposto 7
Art. 5 Lavoratori 8
Art. 6 Servizio Prevenzione e Protezione 8
Art. 7 Medico Competente e Medico Coordinatore 9
Art. 8 Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza 10
Art. 9 Incarichi specifici ai fini della Sicurezza 10
Art. 10 Responsabile Unico del Progetto (RUP) e Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) nell'ambito degli appalti e dei rischi interferenti 11
MODULO A 13
MODULO B 15

Premessa

Il presente documento ha l'obiettivo di descrivere specificatamente le funzioni ricoperte dai vari "attori della sicurezza", in ragione dei ruoli ricoperti nell'ambito dell'organizzazione aziendale dell'Azienda Ulss n. 8 Berica, nel seguito denominata anche "Azienda" o "Azienda Ulss".

Il Modello di Organizzazione e Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro è adottato quale documento aziendale volto a definire l'assetto organizzativo, le responsabilità, le procedure e le misure finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in conformità al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Il presente Modello si fonda sugli elementi cardine del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e, più specificatamente, sui contenuti del Capo III, relativo alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento ai principi generali di tutela definiti dall'articolo 15 del medesimo decreto. Esso recepisce, inoltre, le disposizioni introdotte dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146, con specifico riferimento alle modifiche apportate al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e, in particolare, agli artt. 18 e 37.

Il Modello individua i principi regolatori e le attribuzioni delle principali figure del sistema di prevenzione aziendale, quali Datore di lavoro, Dirigente, Preposto e Lavoratore, recependo le nuove attribuzioni previste per il Preposto e contestualizzando l'organizzazione della salute e sicurezza rispetto all'assetto organizzativo aziendale.

Nel seguito, per esigenze di sintesi, se ne enunciano esclusivamente i principi essenziali perseguiti, fermo restando che il Modello ne recepisce e sviluppa gli aspetti relativi all'organizzazione.

Particolarmente la prevenzione e la tutela della salute costituiscono gli obiettivi principali che l'organizzazione aziendale intende perseguire ovvero:

- la "prevenzione" intesa quale complesso delle disposizioni o misure necessarie, anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare ovvero, limitare e ridurre al minimo i rischi professionali, ove non sia possibile la loro completa eliminazione, nel rispetto della salute della popolazione e l'integrità dell'ambiente esterno;
- la "tutela della salute" intesa quale stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non solo come assenza di malattia o infermità. Il modello, in particolare, intende sostanziare e consentire l'adozione a livello aziendale del "sistema di promozione della salute e sicurezza", ovvero garantire che tutti i soggetti istituzionali che vi concorrono, partecipino alla concreta realizzazione di programmi di intervento finalizzati al miglioramento, nel tempo, dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro in tutte le strutture dell'Ulss.

Non di meno, l'attuazione dei principi enunciati, richiede non solo la sensibilizzazione ma, soprattutto l'impegno sistematico dell'intera organizzazione aziendale riguardo al perseguimento degli obiettivi sopra indicati; risultati ottenibili solo a condizione di un un'azione sistematica volta al miglioramento continuo.

Per tale ragione l'Azienda ha previsto l'adozione formale del presente Modello affinché trovi attuazione in luogo dell'assetto organizzativo e coinvolga tutti componenti dell'organizzazione aziendale, ivi compresi i soggetti terzi.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente documento, si rinvia alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Organizzazione aziendale

Il Datore di Lavoro (DdL), ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera b del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. è "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto, che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione, nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa." Nell'Azienda Ulss n. 8 Berica" è individuato nella persona del Direttore Generale, che, tra gli altri ne è il Legale Rappresentante.

Ciò premesso, e come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., laddove la complessità organizzativa lo richieda, possono essere individuati ulteriori figure che attuano e sovrintendono all'organizzazione del lavoro ovvero all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione necessarie a garantire la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Fermo restando che tutta l'organizzazione aziendale è chiamata a partecipare a garantire il rispetto di tali principi, i Dirigenti ed i Preposti assumono un ruolo di rilievo al fine di garantire l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi che, nel caso di specie, riguardano prioritariamente tutti i lavoratori che operano in Azienda (siano essi dipendenti o dipendenti da terzi) ma, non di meno, i pazienti e gli utenti.

Ciò premesso, si riportano nel seguito le attribuzioni assunte dai componenti dell'organizzazione dell'Azienda Ulss in ragione del proprio ruolo, che ne determina la funzione di Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto ovvero Lavoratore, come definiti dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.:

- *"**datore di lavoro**": il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;*
- *"**dirigente**": persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;*
- *"**preposto**": persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;*
- *"**lavoratore**": persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e s.m.i..*

La seguente tabella riporta le funzioni sulla scorta delle attribuzioni di cui sopra ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

TABELLA N. 1 **Definizioni e posizioni funzionali nell'ambito dell'organizzazione aziendale**	
Definizione	Posizione Funzionale nell'ambito dell'organizzazione aziendale
Datore di Lavoro (Legale Rappresentate)	Direttore Generale
Direzione Strategica (Dirigente a livello aziendale)	Direttore Amministrativo Direttore Sanitario Direttore dei Servizi Sociosanitari
Dirigente	Ricoprono tale funzione le figure di seguito individuate, incaricati o facenti funzione, nell'ambito dei rispettivi ruoli: - Direttore Funzione Ospedaliera - Direttore Medico di Ospedale - Direttore Funzione Territoriale - Direttore di Distretto - Direttore Dipartimento di Prevenzione - Direttore Dipartimento di Salute Mentale - Direttore Dipartimento per le Dipendenze - Direttore Direzione Professioni Sanitarie - Direttore di Unità Operativa Complessa (UOC) - Responsabile di Unità Operativa Semplice a valenza Dipartimentale (UOSD) - Responsabile di Unità Operativa Semplice (UOS) - Dirigenti responsabili di Uffici e Servizi - Direttore di Dipartimento, per la Struttura Complessa o Semplice di afferenza, in assenza di un Direttore/Responsabile f.f. di U.O./Servizio formalmente designato - Dirigenti preposti all'erogazione di servizi che rivestono funzioni peculiari in materia di sicurezza e che, nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni del Direttore Generale (a titolo esemplificativo: Servizi Tecnici e Patrimoniali, Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, Farmacia, Gestione Risorse Umane, ecc.).
Preposto	Ricoprono tale funzione le figure di seguito individuate, nell'ambito dei rispettivi ruoli: 1. Personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari che ricopra l'incarico di Funzione Organizzativa con funzione di coordinamento; 2. Personale che ricopra l'incarico di Funzione Organizzativa con funzione di coordinamento di corsi di laurea del polo didattico di Vicenza; 3. Personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari che ricopra l'incarico di Funzione Organizzativa (senza funzione di coordinamento).
Lavoratore	Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione aziendale, con o senza retribuzione, ovvero un operatore ad esso equiparato nelle definizioni di cui all'art.2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ivi compresi i soggetti beneficiari di iniziative di tirocini formativi e di orientamento, promossi anche al fine di realizzare momenti di formazione scuola-lavoro.

Art. 1 Datore di Lavoro e Direttori di Direzione Strategica

Il Direttore Generale nella sua qualità di Rappresentante Legale dell'Azienda assume il ruolo di Datore di Lavoro in quanto esercita i poteri di direttiva, indirizzo e coordinamento aziendale al fine di dare adempimento alle attività previste dal Servizio Sanitario Nazionale secondo le declinazioni, priorità ed obiettivi previsti a livello regionale.

Lo stesso si avvale prioritariamente dei Direttori che compongono la Direzione Strategica per darvi adempimento mediante l'adozione di apposti atti deliberativi.

Questi ultimi assumono il ruolo e la responsabilità di Dirigenti a livello aziendale ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in merito alle funzioni svolte ed ai poteri gerarchico funzionali loro attribuiti in relazione agli ambiti competenza relativi il loro incarico.

Ai fini della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, il Direttore Generale, previa consultazione degli RLS, ove previsto:

1. designa il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione,
2. elabora il Documento di Valutazione dei Rischi, avvalendosi del Servizio Prevenzione e Protezione, del Medico Competente e delle altre funzioni ovvero di eventuali altri professionisti aventi specifiche competenze, ove sussistano fattori di rischio specifici e particolari che lo richiedano.

Ai fini della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, il Direttore Generale in accordo con i Direttori che compongono la Direzione Strategica:

1. nominano le figure previste in relazione alle cogenze di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ove ne ricorra la necessità ovvero: il Medico Competete e il Medico Coordinatore, il Medico Autorizzato, l'Esperto di Radioprotezione, l'Addetto Sicurezza Laser, l'Esperto Responsabile per la Sicurezza in Risonanza Magnetica, il Responsabile Tecnico per Sicurezza Antincendio il Responsabile Rischio Amianto, nonché ogni ulteriore figura prevista dalla normativa vigente, ove richiesta in relazione alla natura e all'entità dei fattori di rischio rilevati;
2. nomina le figure che assumo rispettivamente il ruolo di Dirigenti e Preposti, ai sensi del presente documento nonché secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
3. provvedono a validare i Documenti di Valutazione dei Rischi, in occasione di modifiche significative ai processi produttivi o in caso di infortuni di particolare gravità;
4. sovraintendono alla realizzazione dei programmi di attuazione delle misure di miglioramento previste, anche proposte da parte delle funzioni dei Dirigenti e Preposti che afferiscono alle rispettive aree;
5. garantiscono, tramite i rispettivi Dirigenti e Preposti che tutti i lavoratori fruiscano della necessaria formazione e addestramento ove previsto in materia di sicurezza e di tutela della salute secondo il piano formativo aziendale;
6. si assicurano che i rispettivi Dirigenti di Unità Operativa designino i propri addetti all'emergenza, evacuazione, lotta agli incendi e primo soccorso;
7. partecipano alla riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi, prevista dalla normativa vigente, con il Medico Competente, il RSPP, il SPP ed i RLS Aziendali, oltre alle figure di cui al punto 1. ed ogni altra figura ritenuta indispensabile al fine di delineare gli obiettivi aziendali per la sicurezza, anche al fine di aggiornare il programma delle priorità degli adeguamenti e provvedimenti previsti nel piano di miglioramento di cui agli specifici DVR.

Art. 2 Designazioni

Ai Dirigenti e ai Preposti è chiesto di sottoscrivere la designazione tramite il Modulo A (Dirigenti) o il Modulo B (Preposti) allegati al presente documento, corredati dalle rispettive appendici nel quale sono esplicitati gli obblighi e descritte le funzioni attribuite in luogo dell'incarico ricoperto

relativamente l'attuazione e/o controllo ai fini di garantire le misure di tutela per la salute e sicurezza sul lavoro nell'ambito delle strutture a cui sono chiamati a dirigere e sovraintendere ovvero alla UU.OO./Servizio /Ufficio presso cui sono chiamati a svolgere la loro funzione.

Art. 3 Dirigente

Il Dirigente, come individuato nella tabella n. 1, richiamati gli obblighi di cui all'art. 18 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ai fini della tutela della salute e sicurezza sul lavoro provvede a:

- frequentare gli appositi corsi di formazione/aggiornamento per il ruolo di Dirigente;
- attuare le direttive del datore di lavoro controllando la corretta esecuzione delle attività lavorative da parte dei lavoratori nelle strutture, reparti o servizi lui assegnati, esercitando un funzionale potere di iniziativa riguardo all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione al fine di garantire le condizioni di sicurezza dei lavoratori e degli utenti, proponendo eventuali misure di miglioramento, laddove queste comportino un miglioramento ai fini della tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- assicurare il rispetto degli adempimenti in materia di sorveglianza sanitaria, garantendo che i lavoratori siano sottoposti alle visite mediche entro le scadenze previste dal relativo programma, richiedendo al Medico Competente l'osservanza degli obblighi di legge posti a suo carico e vigilando affinché i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione specifica in assenza del prescritto giudizio di idoneità, nonché affinché siano rispettate eventuali prescrizioni e limitazioni ivi contenute;
- verificare il rispetto delle misure generali di tutela previste, ovvero delle metodologie di lavoro, delle Procedure e Istruzioni Operative previste anche relativamente l'utilizzo delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati impiegati, nonché dell'organizzazione dei luoghi di lavoro;
- vigilare, nell'ambito della propria U.O./Servizio, sull'applicazione delle normative, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- fornire al RSPP, al Medico Competente ed ai professionisti indicati all'art.1 eventualmente incaricati di garantire un supporto alla sua funzione per la gestione della sicurezza, tutte le informazioni sui processi e sui rischi connessi all'attività svolta nonché come previsto dalla normativa vigente agli RLS;
- attuare le misure di prevenzione e protezione, elaborando ove necessario specifiche Istruzioni Operative e Procedure di Sicurezza;
- adottare le misure appropriate affinché soltanto il personale adeguatamente formato ed informato acceda alle zone di lavoro che comportano un rischio specifico;
- verificare le condizioni di sicurezza del luogo in cui si svolge l'attività particolarmente ove sia prevista la presenza di sostanze pericolose e/o attrezzature che possano pregiudicare la tutela e la salute dei lavoratori;
- individuare, di concerto con il Preposto della propria struttura/U.O./Servizio, i lavoratori da designare preventivamente all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, secondo le indicazioni contenute nei piani di emergenza e nelle procedure aziendali, tenuto conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, assicurando altresì che gli stessi ricevano la formazione necessaria e adeguata allo svolgimento dei compiti assegnati;

- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure, previste nei piani di emergenza, devono essere adeguate alla natura dell'attività e al numero e tipologia delle persone presenti;
- assicurare il mantenimento delle condizioni di sicurezza antincendio in esercizio attraverso lo svolgimento di periodiche esercitazioni, attività di sorveglianza e controllo, nonché mediante la verifica e l'eventuale aggiornamento delle procedure di emergenza
- garantire che, ove necessario, i lavoratori possano disporre di idonei dispositivi di protezione individuale;
- vigilare, affinché i lavori di manutenzione ordinaria straordinaria e predittiva vengano regolarmente eseguiti dagli Uffici competenti, richiedendo il tempestivo intervento, nel caso vengano a conoscenza di non conformità, danneggiamenti e/o mal funzionamenti, e/o mancanza di intervento già richiesto e/o programmato;
- segnalare la necessità di dover aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

Art. 4 Preposto

Il Preposto, come individuato nella tabella n. 1, richiamati gli obblighi di cui all'art. 19 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ai fini della tutela della salute e sicurezza sul lavoro provvede a:

- frequentare gli appositi corsi di formazione/aggiornamento per il ruolo di Preposto;
- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi previsti a loro tutela ai fini della tutela della salute e sicurezza sul lavoro , nonché sul rispetto delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro oltre che sul corretto utilizzo ed uso dei mezzi di protezione collettiva e dei dispositivi di protezione individuale, messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare il proprio dirigente della Struttura/UO/Servizio;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro e la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti ad un rischio grave e immediato e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- frequentare gli appositi corsi di formazione/aggiornamento;
- interrompere temporaneamente l'attività in caso di rilevazione di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro se necessario e, comunque, segnalare tempestivamente al Datore di lavoro e al Dirigente le non conformità rilevate.

Art. 5 Lavoratori

Tutti i lavoratori operanti presso l'Azienda, come individuati nella tabella n. 1, sono tenuti a prendersi cura della salute e sicurezza propria e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, della salvaguardia dell'ambiente ed in particolare sono tenuti al rispetto di quanto disposto dall'art. 20 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

I lavoratori devono in particolare:

- contribuire, insieme al Datore di Lavoro ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza adoperandosi direttamente, in caso di urgenza nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui al punto seguente;
- non rimuovere o modificare, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento aziendali ai fini della tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., o comunque, disposti dal Medico Competente.

Il lavoratore incaricato dal suo Dirigente per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione delle emergenze, primo soccorso, non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione ed è tenuto a frequentare i corsi di formazione previsti.

Art. 6 Servizio Prevenzione e Protezione

Il Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi professionali provvede:

- sulla scorta delle informazioni ricevute dal Datore di Lavoro, all'individuazione dei fattori di rischio, alla loro valutazione ed alla definizione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro applicabili ai fini della loro eliminazione o gestione, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- a supportare il Datore di lavoro, i Dirigenti e i Preposti, congiuntamente al Medico Competente, nella elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi, nonché, previa consultazione degli RLS, proporre il piano di miglioramento contenente le misure preventive, protettive adottate e previste oltre ai sistemi di controllo di tali misure ai fini della riduzione dei rischi lavorativi;
- alla definizione delle misure preventive e protettive conseguenti alla valutazione dei rischi e in particolare per la scelta dei DPI;
- elaborare le procedure di sicurezza per le varie realtà aziendali e regolamenti specifici riguardanti la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- a proporre i programmi di informazione e formazione circa la tutela, la salute e la sicurezza dei lavoratori;

- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Art. 7 Medico Competente e Medico Coordinatore

Il Medico Competente svolge la propria attività secondo quanto previsto dagli artt. 25, 29, 35, 38, 39, 40, 41 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e, per l'incarico ricevuto, coordina la strutturazione e/o la modifica del piano di sorveglianza sanitaria aziendale.

Il Medico Competente collabora con il Datore di Lavoro ed il Servizio Prevenzione e Protezione alla valutazione del rischio in Azienda, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, della predisposizione delle misure di tutela, salute, integrità psico-fisica del lavoratore, dell'attività formativa ed informativa specifica in sede lavorativa, per la parte di competenza, considerando le tipologie differenti di attività ed esposizione, nonché di organizzazione generale del lavoro.

7.1 Compiti del Medico Competente

Il Medico Competente provvede a:

- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici istituire, aggiornare e custodire la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore esposto e sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- collaborare, con le altre funzioni aziendali, a individuare i fattori di rischio, partecipare alla valutazione dei rischi e a individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, oltre ad effettuare sopralluoghi con il SPP e i RLS;
- definire le misure preventive e protettive conseguenti alla valutazione dei rischi e in particolare per la scelta dei DPI;
- elaborare le procedure di sicurezza per le varie realtà aziendali e regolamenti specifici riguardanti la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- consegnare al Datore di Lavoro, con la cessazione della propria attività, la documentazione sanitaria in suo possesso, salvaguardando il segreto professionale;
- consegnare al Lavoratore che cessa attività la documentazione sanitaria fornendo le informazioni circa la necessità di conservazione del documento;
- informare i lavoratori sui risultati della sorveglianza sanitaria e sul significato della stessa, soprattutto in caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine ed informare sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell'attività;
- partecipare alle riunioni in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. fornisce la relazione annuale circa i risultati di sorveglianza sanitaria collettiva dell'Azienza;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno.

7.2 Compiti del Medico Coordinatore

Il Medico Coordinatore ha funzioni di coordinamento tra i Medici Competenti e provvede a:

- garantire l'omogeneità e la coerenza dei protocolli sanitari e delle linee guida di sorveglianza sanitaria all'interno di tutte le sedi e unità operative dell'Azienda;
- coordinare l'attività di tutti i Medici Competenti nominati, fungendo da punto di raccordo centrale tra questi ultimi, il Datore di Lavoro e il RSPP aziendale.
- aggregare i dati sanitari collettivi ed anonimi trasmessi dai singoli Medici Competenti per l'elaborazione della relazione annuale globale da presentare durante la riunione periodica ex art. 35;

- supervisionare l'applicazione uniforme delle procedure di gestione delle cartelle cliniche e dei flussi informativi aziendali legati alla salute e sicurezza.

Art. 8 Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono eletti o designati dalle rappresentanze sindacali così come previsto ai sensi degli artt. 47, 49 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e a loro competono le attribuzioni specificate dall'art. 50 del medesimo decreto ed in particolare:

- accedono ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- sono consultati preventivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione a livello aziendale;
- sono consultati sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del Medico Competente;
- sono consultati in merito all'organizzazione della formazione;
- ricevono le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- ricevono le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- ricevono una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- promuovono l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- formulano osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- partecipano alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- fanno proposte in merito alla attività di prevenzione;
- avvertono il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della loro attività;
- possono fare ricorso alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Art. 9 Incarichi specifici ai fini della Sicurezza

Tenuto conto dei fattori di rischio potenzialmente presenti nell'ambito dell'Azienda Ulss n. 8 Berica, concorrono all'organizzazione delle misure di prevenzione e protezione da attuarsi ai fini della tutela della salute e sicurezza sul lavoro le funzioni che seguono:

- Medico Autorizzato;
- Esperto di Radioprotezione;
- Addetto Sicurezza Laser;
- Esperto Responsabile per la Sicurezza in Risonanza Magnetica;
- Responsabile Tecnico per Sicurezza Antincendio;
- Responsabile Rischio Amianto.

In relazione ai requisiti richiesti per lo svolgimento delle funzioni sopra richiamate, gli incarichi potranno essere ricoperti sia da operatori afferenti direttamente all'Azienda Ulss n. 8 Berica o essere affidati a soggetti terzi in regime di convenzione o con apposito incarico.

Le attività che ogni singolo professionista è chiamato a svolgere, trovano definizione nell'ambito dei disposti normativi e/o tecnici regolamentatori che ne descrivono le funzioni.

L'assunzione dell'incarico trova definizione in un atto deliberativo o in un apposito incarico di assegnazione redatto dalla struttura della Direzione Strategica che ne ha previsto la funzione.

È compito di ogni singolo operatore incaricato dare compimento alle attività previste dallo specifico incarico ovvero, redigere le relazioni o i documenti di valutazione nonché le misure di prevenzione, protezione e piano di miglioramento previsti oltre che attuare le misure di coordinamento necessarie e con tutte le altre funzioni aziendale previste dal presente Modello, al fine di conseguire gli obiettivi da questo previsti.

Art. 10 Responsabile Unico del Progetto (RUP) e Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) nell'ambito degli appalti e dei rischi interferenti

Nell'ambito dei contratti d'appalto, di somministrazione e d'opera, la gestione della salute e sicurezza e dei relativi rischi da interferenza assume un ruolo centrale per l'Azienda Ulss n. 8 Berica, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici). In tale contesto, le figure del Responsabile Unico del Progetto (RUP) e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) assumono compiti e responsabilità specifiche nell'ambito del sistema di prevenzione e protezione aziendale.

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), in qualità di responsabile delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del contratto, ai fini della tutela della salute e sicurezza provvede a:

- redigere, qualora necessario in base alla tipologia di affidamento, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), allegandolo agli atti di gara e aggiornandolo in funzione dell'evoluzione dei lavori o servizi, ovvero in caso di variazioni significative delle condizioni operative;
- quantificare i costi della sicurezza legati alle interferenze, che non sono soggetti a ribasso d'asta, garantendone la congruità rispetto alle misure di prevenzione previste e verificandone la corretta indicazione nei documenti contrattuali;
- verificare, in fase di affidamento, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi, acquisendo la documentazione prevista dall'Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008;
- promuovere il coordinamento e la cooperazione tra l'Azienda e l'impresa appaltatrice al fine di attuare le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, informando reciprocamente le parti sui rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro aziendali.

Qualora l'appalto comporti l'esecuzione di lavori edili o di ingegneria civile ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 (Cantieri temporanei o mobili), il RUP provvede, nei casi previsti dalla legge, alla nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE). In tali contesti, il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) sostituisce il DUVRI, e le figure dei coordinatori operano in sinergia con il RUP e con il Direttore dei Lavori (DL).

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ove nominato quale figura distinta dal RUP, assume la responsabilità del controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto. In materia di sicurezza e rischi interferenti, il DEC provvede a:

- verificare operativamente che l'impresa appaltatrice applichi correttamente le misure di prevenzione e protezione previste nel DUVRI e nel piano di sicurezza aziendale, segnalando al RUP e al Servizio Prevenzione e Protezione eventuali scostamenti rilevati;

- segnalare tempestivamente al RUP e al Servizio Prevenzione e Protezione eventuali inadempienze in materia di sicurezza da parte dell'appaltatore o l'insorgenza di nuovi rischi interferenti non previsti inizialmente;
- coordinarsi costantemente con i Dirigenti e i Preposti delle Unità Operative in cui si svolge l'appalto, per garantire che l'esecuzione delle prestazioni non comprometta la sicurezza del personale aziendale, dei pazienti e degli utenti.

MODULO A

DESIGNAZIONE IN QUALITÀ DI DIRIGENTE

IN MATERIA DI SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO DI CUI AL D.LGS. N. 81 DEL 09.04.2008 e s.m.i.

Al dipendente ……..……..……

Matricola n. ……

(Luogo) ……..……, (Data) …..… / …..… / ……..……

Informazione ai fini ed agli effetti delle disposizioni previste dal D.Lgs.81/2008.

In relazione all'incarico conferitoLe nell'ambito dell'organizzazione aziendale, così denominato:

……
specificare tipologia e denominazione dell'incarico

sono ad informarla che, in osservanza all'art. 2, comma 1, lettera d) del D.Lgs.81/2008 e s.m.i., in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico sopra indicato, la S.V. è designata quale **Dirigente per la Sicurezza**.

In particolare si ricorda che, nell'ambito degli ambienti di lavoro ove Lei esercita funzionale potere di iniziativa attuando le direttive del Datore di Lavoro e organizzando l'attività lavorativa, vigilando su di essa, Le viene richiesto di dare attuazione alle misure di tutela per la salute e sicurezza su lavoro previste all'art. 18 del D.Lgs.81/2008 denominato "obblighi del datore di lavoro e del dirigente" e riportate in appendice al presente modulo.

Si precisa che il ruolo di Dirigente per la Sicurezza prevede una formazione obbligatoria disciplinata dall'art.37 del D.Lgs.81/2008 e dall'Accordo Stato Regioni del 17.04.2025.

Il Datore di Lavoro

Dott. Peter Assembergs

Firma omessa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 39 del 12/02/1993

Firma del Dirigente

..... data .....

per presa visione, ricevuta ed accettazione

Appendice al modulo A

Art. 18 D.Lgs.81/2008 “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”

I Dirigenti che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- se del caso, individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività;
- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente, ove presente;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al Medico Competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al Medico Competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19 (obblighi del preposto) e 20 (obblighi dei lavoratori).

MODULO B

INDIVIDUAZIONE IN QUALITÀ DI PREPOSTO

IN MATERIA DI SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO DI CUI AL D.LGS. N. 81 DEL 09.04.2008 e s.m.i.

Al dipendente ……..……..……

Matricola n. ……

(Luogo) ……..……, (Data) …..… / …..… / ……..……

Ai sensi dell'art.18 comma 1 lettera b-bis del D.Lgs.81/2008 si comunica la sua individuazione quale **Preposto**.
Il preposto, come definito all'art. 2 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 81/2008 è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

I compiti previsti per il preposto sono descritti all'art.19 del D.lgs.81/2008 denominato "obblighi del preposto" e dettagliati nell'appendice al presente modulo di individuazione.

Tale nomina si intende valida per l'Unità Operativa/Servizio:

……

La presente individuazione decade in caso di trasferimento in altra U.O./Servizio.

Si precisa che il ruolo di preposto prevede una formazione obbligatoria disciplinata dall'art.37 del D.Lgs.81/2008 e dall'Accordo Stato Regioni del 17.04.2025.

Il Datore di Lavoro
Dott. Peter Assembergs

Firma omessa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 39 del 12/02/1993

Firma del Preposto individuato

..... data .....

per presa visione, ricevuta ed accettazione

Appendice al modulo B

Art. 19 D.Lgs.81/2008 “Obblighi del preposto”

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività' del lavoratore e informare i superiori diretti;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.